

IVA

Esterometro per le operazioni attive: semplificazioni per (quasi) tutti

di **Roberto Curcu**



X è sempre stata quella maledetta “**incognita**” che nei problemi di algebra faceva scervellare per capire a cosa corrispondesse, e tra compagni di classe si arrivava sempre a risultati diversi, in attesa che il professore svelasse la risposta corretta. Chiaramente, quando ci siamo visti davanti **XXXXXX**, il problema si è **moltiplicato per sette**, ma le possibili risposte che abbiamo dato erano solo due: una **fattura elettronica**, o un rigo di **esterometro**. L'Agenzia delle Entrate ha svelato la soluzione: **XXXXXX è un rigo di esterometro!**

Come abbiamo già scritto la scorsa settimana, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la [circolare 26/E/2022](#), con la quale ha fornito importanti precisazioni riguardo all'esterometro, venendo incontro a molte richieste di semplificazioni provenienti dalle varie associazioni di categoria.

L'interpretazione della norma che ora non è solo di una parte della dottrina, ma anche dell'Agenzia, è che **l'esterometro non è abrogato, non esiste nessuna fattura elettronica verso l'estero, e men che meno obblighi di autofatture o integrazioni elettroniche obbligatorie**. Tuttavia, le procedure software dell'esterometro potranno essere utilizzate volontariamente per semplificare le procedure di alcune aziende.

Vediamo alcuni concetti, partendo alle operazioni attive, per le quali **l'Agenzia ricorda che vanno incluse anche le operazioni verso privati, purchè siano emesse fattura o documento commerciale** (o nei casi residuali scontrino fiscale o ricevuta fiscale).

Ricordiamo sul punto che, ad esempio, **le operazioni di commercio elettronico, effettuate per definizione verso privati, per le quali viene applicata Iva estera da assolvere con il sistema OSS, sono esonerate da fatturazione e da certificazione**, e quindi se si ritenesse di non emettere la fattura, tali operazioni non andrebbero comunicate.

Ricordiamo tuttavia che **molti operatori decidono di emettere comunque volontariamente la fattura per usufruire del *plafond* e per compensazioni/rimborsi Iva trimestrali**, e quindi in tale caso le **operazioni vanno comunicate**.

La risposta si presta a qualche critica, posto che **gli obblighi di comunicazione sono solo verso soggetti non “stabiliti”** e tale termine, utilizzato dalla normativa Iva, **non fa mai riferimento alle persone fisiche “private”**.

L'Agenzia ha ritenuto tuttavia più congruo cercare il significato del termine “**stabilito**” in un decreto legislativo che riguarda i requisiti di conformità delle moto d'acqua... **La questione è di lana caprina per bar, ristoranti** e tutti gli esercenti che emettono documenti commerciali e per i quali non c'è traccia di chi siano i loro clienti.

La situazione è più antipatica per gli alberghi, posto che potenzialmente l'Agenzia delle Entrate, in futuro, sarà in grado di capire a quanti clienti privati stranieri **è stato emesso documento commerciale e non è stato inviato l'esterometro**.

Altra cosa un po' anomala è che l'Agenzia precisa - limitatamente alle **operazioni verso privati** - che le operazioni per le quali **non c'è fattura o documento commerciale, non vanno comunicate**, posto che la norma prevede che la comunicazione debba essere effettuata **entro il termine di emissione della fattura o di certificazione del corrispettivo**.

In sostanza **se non esiste un termine iniziale** perché fattura non viene emessa e corrispettivo non certificato, **non esiste l'obbligo**.

Il **dubbio**, a questo punto, è perché tale interpretazione della norma riguardi **solo le operazioni verso privati**.

Oltre alle operazioni di **commercio elettronico** (nelle quali il cliente è “privato” per definizione), **vi sono una serie di altre operazioni** – effettuate anche verso soggetti passivi esteri – **che sono esonerate dall'obbligo di fattura e di certificazione**.

Si pensi ai **documenti emessi con partite Iva di altri Paesi Ue** (che non sono considerate “fatture” per la norma Iva italiana, in quanto sono “fatture” per la normativa Iva del Paese in cui si è identificati), o altre operazioni **esonerate da ogni obbligo, quali quelle finanziarie**.

L'aspetto più importante che sottolinea l'Agenzia, però, è che il file XML con XXXXXXXX è “**un rigo di esterometro**” e non una fattura elettronica.

In questo senso viene precisato che **una copia della fattura inviata al cliente** (e quindi su *layout* aziendale, e non la conversione in pdf del file XML effettuata con i vari template in circolazione) **deve essere conservata a norma, e quindi o in modo analogico o con conservazione sostitutiva**.

Personalmente, anche se l'Agenzia delle Entrate fosse giunta a risposta diversa, ai fini civilistici avrei ritenuto comunque **poco corretto conservare la copia di un documento aziendale su un formato diverso rispetto a quello inviato alla controparte**. Sarebbe come inviare al cliente una lettera scritta al computer, e conservare una copia scritta a mano...

Tuttavia, **per chi non volesse archiviazioni analogiche** (con spreco di spazio, carta e toner) o non volesse imbattersi in costosi processi di conservazione a norma, è data **possibilità di allegare al file XML dell'esterometro, la copia PDF della fattura inviata al cliente estero, in modo che tale documento sia conservato a norma dall'Agenzia per conto del contribuente**.

Diverso sarebbe il caso se il cliente, identificato in Italia, autorizzasse l'uso della **fattura elettronica via Sdl, da emettere su una partita Iva italiana del soggetto estero**. In questo caso, posto che il file avrebbe il codice univoco del cliente, o 00000000, tale file sarebbe la **vera fattura**.

Altra cosa importante, riguardante le operazioni attive, è che **XXXXXXX potrebbe non avere il dettaglio dei beni e dei servizi che invece è riportato sul documento inviato al cliente**.

Tale chiarimento può sembrare ai più **assurdo** (se si crea una fattura con un software, questo invia il file in formato XML a Sdl e quello PDF al cliente), ma in realtà sottostanti ci sono problemi quali quelli di aziende che devono valorizzare il dettaglio delle operazioni utilizzando **caratteri speciali** (che se inseriti nel file XML comportano lo scarto del file), oppure hanno **policy di riservatezza con il cliente estero**, o particolari **difficoltà software**.

Per venire incontro alle problematiche delle aziende che devono "travasare" i dati dal software di fatturazione, per l'invio dell'esterometro, l'Agenzia ha inoltre precisato che **XXXXXXX deve essere sempre inviato entro il termine legale di emissione della fattura, e non contestualmente all'emissione (anticipata) della stessa**.

L'Agenzia fa un esempio: in una cessione comunitaria di ottobre, con fattura emessa il 10 novembre (PDF con tale data inviato al cliente via mail), **il file XML dell'esterometro può comunque essere inviato entro il 15 novembre**.

Considerato che XXXXXX è un **rigo di esterometro e non una fattura elettronica**, a rigore di norma una operazione da assoggettare a bollo avrebbe richiesto al contribuente l'apposizione, sulla copia cartacea della fattura, dell'**"adesivo"** acquistato al tabaccaio (salvo richiesta di autorizzazione al bollo virtuale alla propria Direzione Regionale).

Sul punto, l'Agenzia non entra giustamente nel dettaglio normativo e si limita precisare che **se nel file XML viene flaggato il campo del bollo, il relativo importo confluisce nell'allegato A, cioè tra quelli che poi portano al pagamento trimestrale**.

In sostanza, **l'Agenzia dice che se il bollo viene assolto con tale modalità, si prende il relativo importo e non lo chiede certamente nuovamente sotto forma di adesivo!**